

**Ricorso proposto il 17 aprile 2009 — Knöll/Europol****(Causa F-44/09)**

(2009/C 180/118)

*Lingua processuale: l'olandese***Parti***Ricorrente:* Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Germania) (rappresentante: P. de Casparis, avvocato)*Convenuto:* Ufficio europeo di polizia (Europol)**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione 12 giugno 2008 con cui si informa la ricorrente dell'impossibilità di proporle un impiego permanente, nonché della decisione 7 gennaio 2009 con cui si respinge il reclamo proposto avverso la prima decisione

**Conclusioni della ricorrente**

— Annullare la decisione 12 giugno 2008 con cui il convenuto informa la ricorrente dell'impossibilità di proporle un impiego permanente, nonché la decisione in merito al reclamo adottata il 7 gennaio 2009, nella quale si considerano infondate le censure sollevate dalla ricorrente avverso la decisione 12 giugno 2008;

— condannare l'Europol alle spese.

**Ricorso proposto il 20 maggio 2009 — J/Commissione****(Causa F-53/09)**

(2009/C 180/119)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* J (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione che respinge la domanda della ricorrente volta a far riconoscere la malattia da cui è affetta quale malattia professionale e della decisione di porre a suo carico gli onorari e le spese del medico da essa designato, nonché la metà degli onorari e delle spese accessorie del terzo medico della commissione medica

**Conclusioni della ricorrente**

— Annullare la decisione della Commissione che respinge la domanda della ricorrente volta a far riconoscere quale malattia professionale, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto, la malattia da cui essa è affetta e che le impedisce di esercitare le proprie funzioni;

— annullare la decisione della Commissione di porre a suo carico gli onorari e le spese del medico da essa designato, nonché la metà degli onorari e delle spese accessorie del terzo medico della commissione medica;

— condannare la Commissione a versare alla ricorrente l'importo simbolico di EUR 1 a titolo di risarcimento del danno morale da essa subito;

— condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

**Ricorso proposto il 26 maggio 2009 — Maxwell/Commissione****(Causa F-55/09)**

(2009/C 180/120)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Allan Maxwell (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Oggetto e descrizione della controversia**

La richiesta di risarcimento del danno subito dal ricorrente durante l'aspettativa per motivi personali da lui ottenuta per poter esercitare le funzioni di «EU Senior Advisor» presso l'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (la «KEDO»), danno derivante dal mancato rimborso delle spese di alloggio e di formazione

**Conclusioni del ricorrente**

— Annullare la decisione dell'APN 2 settembre 2008 con cui si respinge la richiesta di risarcimento del ricorrente;

— condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente l'importo di EUR 132 900 a titolo di rimborso delle spese di alloggio e di formazione che egli ha dovuto sostenere nell'ambito delle sue funzioni di EU Senior Advisor presso la KEDO;